

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 375/95 DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 1995

che sospende la fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione per taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (*), modificato da ultimo dal dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 13, paragrafo 7, primo comma,

visto il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 31 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo (**), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2296/94 (†), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, primo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (‡), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1869/94 (††), in particolare l'articolo 17, paragrafo 7, secondo comma,

considerando che l'articolo 13, paragrafo 7, primo comma del regolamento (CEE) n. 1766/92, l'articolo 5, paragrafo 3, primo comma del regolamento (CE) n. 1222/94 e l'articolo 17, paragrafo 7, primo comma del regolamento (CE) n. 1418/76 prevedono la possibilità di

sospendere la fissazione anticipata della restituzione per i prodotti di base esportati sotto forma di talune merci;

considerando che la situazione di alcuni mercati può rendere necessario un adeguamento delle restituzioni; che, per evitare la presentazione di domande di fissazione anticipata delle restituzioni a fini speculativi, detta fissazione anticipata dovrà essere sospesa fino a quando non diventi operativo l'adeguamento in questione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La fissazione anticipata di restituzioni all'esportazione dei cereali e del riso, esportati sotto forma di merci elencate rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1418/76, è sospesa fino al 28 febbraio 1995 incluso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 febbraio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(*) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

(†) GU n. L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.

(††) GU n. L 249 del 24. 9. 1994, pag. 9.

(‡) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(§) GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 7.